

Attenuante di lieve entità anche per la rapina in forma aggravata

Consulta/1

Troppo elevato il minimo di pena anche davanti a condotte di peso modesto

Giovanni Negri

Attenuante anche per la rapina quando il fatto è di lieve entità. Per la Corte costituzionale, sentenza n. 86 depositata ieri e scritta da Stefano Petitti, è illegittimo l'articolo 628, secondo comma, del Codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena prevista per la rapina impropria è diminuita in misura non superiore a un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto è di lieve entità.

Nel corso del tempo la sanzione via via determinata ha registrato un progressivo inasprimento, soprattutto sul versante del minimo di reclusione: originariamente determinato in tre anni, il minimo è stato aumentato a quattro anni nel 2017, e ulteriormente incrementato a cinque anni nel 2019. L'inasprimento ha riguardato anche il minimo della fattispecie aggravata oggetto del giudizio approdato alla Corte costituzionale, la rapina commessa «da più persone riunite»: quattro anni e sei mesi nel 1974, poi cinque anni dal 2019.

Una traiettoria analoga a quella dell'estorsione già oggetto di censura da parte della Consulta l'anno scorso con la sentenza n. 120: infatti, la descrizione tipica operata dal-

la norma sulla rapina «evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l'utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo».

Esemplare la vicenda arrivata alla Corte costituzionale, nel quale la sottrazione ha riguardato pochi generi di consumo, del prezzo di qualche euro appena, e la violenza o minaccia si è esaurita in frasi scarsamente intimidatorie e in una spinta data per divincolarsi. «In simili fat-



La rigidità del Codice penale è in contrasto anche con il principio di individualizzazione della sanzione

tispecie - sottolinea la sentenza -, per la rapina come per l'estorsione, il minimo edittale di notevole asprezza, introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo, determinando l'irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione».

Del resto, osserva ancora la Corte, richiamandosi alla sua giurisprudenza, si è chiarito che un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena.